



# Statuto del Partito Democratico

Approvato dalla Assemblea

Costituente Nazionale  
il 16 febbraio 2008

Articolo 15.

(Principi inderogabili per gli statuti regionali)

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea a tutti i livelli, sia che l'elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.
4. I mandati di Segretario regionale, di Segretari o provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
5. Con Regolamento approvato dall'Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell'ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
6. L'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita da

Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

7. Le candidature a Segretario regionale e a Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.

8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.

Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.

9. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

10. I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall'Assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

#### Articolo 45. (Organismi dirigenti)

1. L'Assemblea costituente nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea nazionale. Il Presidente dell'Assemblea costituente nazionale assume il ruolo di Presidente dell'Assemblea nazionale.

2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vicesegretario nazionale, del Tesoriere nazionale, dei componenti dell'esecutivo nazionale che diventano componenti della Segreteria nazionale, nonché del Collegio nazionale dei Garanti che assume la denominazione di Commissione di Garanzia ai sensi dell'art. 40.

3. A seguito dell'approvazione dello Statuto, l'Assemblea nazionale procede alla elezione dei componenti del Coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto. Rimangono in carica gli organi insediati nella fase costituente, ed esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto sino alle elezioni con le modalità ivi previste.

4. Nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all'approvazione dello Statuto si procede alla elezione dei componenti del Coordinamento regionale.

5. Le Assemblee Costituenti Regionali e quella di cui all'articolo 16 del Regolamento del Partito Democratico per il voto all'estero elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dallo Statuto alle Assemblee regionali, delle Province autonome e della Circonscrizione estero.

6. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infraregionale, ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

7. La prima elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionale ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale.

8. La prima elezione delle Assemblee e dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi livelli territoriali, così come la prima elezione dei componenti dell'Assemblea nazionale di cui all'articolo 4 comma 1, lettera b, si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano.